

Informativa per il lavoratore per visita su richiesta in caso di maggior vulnerabilità
(Indicazioni in coerenza con quanto disciplinato dal DPCM del 26 aprile 2020 e dalla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 in relazione alle attività di medico competente (MC) nel contesto e delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività)

Premessa:

I lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità grave o certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita - **commi 1 e 3 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104**), hanno astensione dal lavoro equiparata al ricovero ospedaliero **fino al 31 luglio 2020**.

Il Medico di Medicina Generale (MMG) può emettere per loro certificazione INPS.

Negli altri casi in cui il lavoratore sia affetto da patologia o condizione clinica che lo esponga a maggior rischio, "lavoratore fragile o maggiormente vulnerabile" in caso di infezione da SARSCoV2, il lavoratore è invitato a riferire al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie, attraverso la richiesta di visita medica su richiesta del lavoratore, corredata da documentazione medica relativa alla patologia a supporto della valutazione del MC.

La necessità di visita su richiesta del lavoratore, motivata da potenziale fragilità, non sussiste nel caso in cui il lavoratore lavori da casa. Viceversa la visita è utile per i lavoratori che sono rientrati in azienda o il cui ritorno è prossimo e già programmato.

Si sottolineano l'impossibilità materiale per il medico competente di ricordare la storia clinica di ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, e la possibilità che dall'ultima visita di idoneità il quadro clinico sia mutato sensibilmente.

E' pertanto essenziale che in tutti i casi in cui i lavoratori ritengano di essere affetti da una condizione di salute che li renda maggiormente vulnerabili in caso di infezione da SARSCoV, sentito anche il proprio medico di medicina generale (MMG), **facciano richiesta di visita straordinaria con il medico competente** secondo le modalità di seguito descritte.

1. il lavoratore informa il datore di lavoro o il responsabile gerarchico o il responsabile delle risorse umane della sola necessità di visita medica
2. il lavoratore consensualmente **deve inviare alla sola posta elettronica del medico competente** la **documentazione sanitaria in suo possesso relativa alla patologia**.

Il lavoratore riceverà un riscontro e, se necessario, convocazione per visita medica.

Qualora il MC rilevi effettivamente un quadro di maggiore fragilità del lavoratore, potrà emettere un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni. Nei casi più gravi il giudizio potrà anche configurarsi in inidoneità temporanea.

E' importante ricordare che **il medico competente non può emettere certificati di malattia**, prerogativa del medico di medicina generale (MMG).

A titolo esemplificativo e non esaustivo alcune condizioni meritevoli di approfondimento:

- Diabete, Malattie cardiovascolari (infarto, angina, cardiomiopatia, ictus) Malattie polmonari croniche (pneumopatie croniche ostruttive, asma medio/severo, sindrome da apnee ostruttive) Obesità o magrezza patologica, Tumore recente o in trattamento Immunodeficienza, terapia immunosoppressiva (autoimmunità, HIV/AIDS, chemioterapia), Patologia cronica epatica, renale, ematologica o neuromuscolare

(si raccomanda il consulto anticipato con il proprio MMG per verificare la possibilità di certificazione INPS indicata nella premessa)

La gravidanza sebbene non rappresenti una condizione di maggior rischio può richiedere l'adozione di un principio di maggior precauzione, come l'età superiore ai 55 anni.

L'e-mail del MC a cui inviare le comunicazioni di cui alla presente nota è mchitto@hotmail.com